DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 ([1]).

(2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ([2]) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 ([3]), con adeguamenti nazionali specifici.

(3) Il regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile ([4]), deve essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 66j [regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66k. **32003 R 1486**: regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel seguente modo.

All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il seguente testo:

"Nelle rispettive ispezioni, la Commissione può avvalersi di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA può ricorrere a controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati membri della CE.

([1]) GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

([2]) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

([3]) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

([4]) GU L 213 del 23.8.2003, pag 3.

La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA possono invitarsi reciprocamente a partecipare alle rispettive ispezioni in qualità di osservatori."»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1486/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.